REGOLAMENTO (CE) N. 1076/96 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3090/95 che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3090/95 (2) stabilisce, tra l'altro, i contingenti di pesca degli Stati membri nella zona di regolamentazione per il 1996;

considerando che, in seguito alla ripartizione tra gli Stati membri della parte di ippoglosso nero disponibile per la Comunità, risulta opportuno modificare l'attuale sistema di dichiarazione delle catture ogni quarantotto ore adottando un sistema di dichiarazione settimanale, in base alle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona di regolamentazione;

considerando che va fatto riferimento alle norme relative alle catture accessorie applicabili contestualmente al divieto della pesca diretta del merluzzo bianco, della passera lingua di cane e del capelin nella zona NAFO 3NO;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 3090/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3090/95 è modificato come segue:

1) L'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri dichiarano alla Commissione, ogni martedì entro le ore 12 per la settimana che è terminata alle ore 24 della domenica precedente, le quantità di ippoglosso nero catturate dai loro pescherecci.»

2) All'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I comandanti dei pescherecci comunitari che pescano l'ippoglosso nero ne danno comunicazione, quarantotto ore prima dell'inizio della pesca, alle autorità competenti dello Stato membro di cui il loro peschereccio batte bandiera o in cui il loro peschereccio è immatricolato, possibilmente fornendo una stima delle catture previste. Essi dichiarano inoltre ogni lunedì, per la settimana che è terminata alle ore 24 della domenica precedente, le quantità di ippoglosso nero catturate.»

3) Nell'allegato I le tabelle relative al merluzzo bianco della zona NAFO 3NO, alla passera lingua di cane e al capelin sono sostituite dalle tabelle riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(2) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 108.

ALLEGATO

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
«Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO (1)	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Passera lingua di cane	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO (1)	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Capelin	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO (1)	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0»